

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
GOLF CLUB AUGUSTO FAVA - CENTO  
STATUTO**

**Art. 1. Costituzione e denominazione**

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, denominata  
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB AUGUSTO FAVA - CENTO "

L'Associazione ha sede in Cento, via dei Tigli n. 4

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è indeterminata; l'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

**Art. 2. Scopi e finalità**

a)

L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

- la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dello sport del golf e della disciplina prevista dalla Federazione Italiana Golf, federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;

- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza del golf e dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione.

b)

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Golf i cui Statuto e Regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori. L'Associazione si impegna a conformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, ed inoltre, a rispettare e a far rispettare le norme, direttive e la disciplina prevista dal Coni. L'Associazione darà vita ad una scuola sportiva, diretta, in particolare, a giovani atleti, allo scopo di divulgare la conoscenza del golf, creando, altresì, momenti di ritrovo e di aggregazione. Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, aventi ad oggetto lo sport del golf e miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, della disciplina sportiva del golf. L'Associazione intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva.

c)

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina prevista dalla Federazione Italiana Golf.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

d)

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Federazione Italiana Golf.

e)

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

e1) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e la disciplina del golf;

e2) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio del golf;

e3) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;

e4) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza del golf;

- e5) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- e6) pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo in correlazione alla diffusione o migliore conoscenza del golf;
- e7) aprire un sito Internet, intestato all'Associazione stessa, per scambio di opinioni e notizie sportive e fare conoscere l'Associazione a potenziali futuri associati e sportivi..

f)

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

### **Art. 3. Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4. Associati**

a)

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione Italiana Golf;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del Coni.

Tutti i soci giocatori dell'associazione devono essere soci anche della Federazione italiana Golf.

Le iscrizioni e i rinnovi alla Federazione italiana Golf devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.

b)

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

Le quote associative non sono trasmissibili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

c)

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;  
b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;  
c) per radiazione, su iniziativa che deve essere assunta dal consiglio Direttivo, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno, nei casi stabiliti dallo stesso Regolamento;
- inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione italiana Golf;
- inadempienza alle norme e alle direttive del Coni;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio e alla Federazione italiana Golf. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione di questa è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate oltre gli interessi al tasso legale in vigore.

#### **Art. 5. Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme stabilite dalla Federazione italiana Golf;
- ad osservare le norme e le direttive del Coni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione rispettando il regolamento interno emesso dal Consiglio Direttivo;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di fare parte dell'Associazione:

- decade dagli obblighi predetti con l'eccezione di quanto disposto dal successivo articolo 7;
- non conserva, non matura e non può esigere diritti di qualsivoglia natura e nulla può pretendere dall'Associazione a qualunque titolo.

#### **Art. 6. Emblema**

L'emblema dell'Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'Associazione unitamente alla figura di un gambero in scudo coronato, sovrastante due bastoni da golf incrociati. I colori dell'Associazione sono per l'emblema il blu e per il fondo il bianco.

L'Associazione si riserva di studiare o stilizzare altri emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti; ogni modifica dovrà essere predisposta su iniziativa del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 7. Quote associative e contributi**

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione

annuale. Sono quote associative suppletive e/o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio Direttivo *una tantum*. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

#### **Art. 8. Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione.

a) l'assemblea degli associati;b) il Consiglio Direttivo;c) il Collegio Sindacale e/o Revisore dei Conti.

#### **Art. 9. Assemblea degli associati**

a)

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente e nel caso di impossibilità di quest'ultimo da altra persona delegata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

b)

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

c)

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione

d)

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Ogni socio può essere portatore di deleghe rilasciate da altri soci, senza limitazione di numero.

e)

E' di competenza esclusiva dell'assemblea la deliberazione in materia di transazioni immobiliari e mutui ipotecari.

#### **Art. 10. Consiglio direttivo**

a)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo decade comunque in corrispondenza della scadenza del quadriennio olimpico.

b)

Non possono far parte del Consiglio Direttivo e comunque ne decadono automaticamente senza necessità di ulteriore comunicazione o delibera le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione Italiana Golf o soggetti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o che non rispettino il divieto di cui al punto successivo.

c)

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

La carica di consigliere è gratuita.

d)

Al Consiglio Direttivo è attribuita la competenza in materia di redazione del bilancio e del rendiconto economico e finanziario, in materia di regolamento interno dell'Associazione, nonché di nomina e funzionamento della Commissione Sportiva.

e)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente effettivo dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro effettivo dell'organo di controllo almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

La convocazione potrà essere fatta direttamente dal Presidente o dal vice Presidente, telegraficamente, telefonicamente od anche con messaggio di posta elettronica, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore: di queste modalità di convocazione il Presidente deve esprimere nota nel verbale di riunione, su sua responsabilità.

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di almeno uno dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

f)

Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati, dalla legge o dal presente Statuto.

Al Consiglio spetta, inoltre, la predisposizione del Regolamento interno dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, entro un anno dalla costituzione dell'Associazione stessa o dall'ultima modifica statutaria. Successivamente sarà compito del Consiglio predisporre le modifiche al Regolamento che il Consiglio stesso riterrà opportune ai fini del migliore funzionamento dell'Associazione, sottoponendo le modifiche all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di: procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente a ipoteche e trascrizioni.

g)

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

h)

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

i)

Nel caso che, per qualsiasi ragione, il numero dei Consiglieri si riduca ma il numero dei componenti rimasti in carica rappresenti ancora la maggioranza rispetto all'originaria composizione, gli stessi Consiglieri in carica dovranno reintegrare il numero di Consiglieri originariamente deciso dall'Assemblea,

:

- con il subentro dei candidati non eletti alla carica di Consigliere, secondo l'ordine di votazione;
- con cooptazione, nel caso non sia possibile perseguire il subentro di quelli non eletti secondo l'ordine di votazione.

l)

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'Assemblea e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria, provvederà il Consiglio Direttivo decaduto.

#### **Art. 11. *Presidente***

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti con votazione segreta e a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente, attualmente nella persona del Sig. Montanari Paolo, nato a Cento (Fe) il 19/05/1946, ed ivi residente, in Corso del Guercino n. 33, rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

#### **Art. 12. *Collegio dei Sindaci e/o Revisore dei Conti***

Il Collegio dei Sindaci, previsto per decisione assembleare od obblighi di legge, è composto da 3 (tre) membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti. Il Revisore dei Conti viene anch'esso nominato dall'assemblea, dura in carica per tre esercizi sociali, è rieleggibile e un organo monocratico.

Sia il Collegio dei Sindaci che al revisore dei conti è affidato il controllo della contabilità, della gestione amministrativa e del rendiconto economico-finanziario. Sia i sindaci che il revisore devono vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Sia i sindaci che il revisore dei conti devono riunirsi periodicamente per controllare la regolarità delle scritture contabili e debbono presenziare all'approvazione del bilancio d'esercizio e del rendiconto finanziario. Attualmente è in carica un revisore dei conti nella persona del Dott. Calanchi Massimo

#### **Art. 13. *Rendiconto economico-finanziario***

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e qualora esigenze straordinarie lo richiedessero entro sei mesi, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio dell'Associazione e del rendiconto finanziario consuntivo corredato da una breve relazione illustrativa. Da tali documenti deve risultare, in modo chiaro e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 14. *Divieto di distribuzione di utili***

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 15. *Intrasmissibilità della quota o contributo associativo***

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

**Art. 16. *Modifiche allo Statuto***

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

**Art. 17. *Riconoscimento ai fini sportivi e affiliazione***

Le modalità di approvazione dello Statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva sono quelle stabilite dagli appositi Regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**Art. 18. *Provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione***

I provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo sono quelli stabiliti dagli appositi Regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**Art. 19. *Scioglimento dell'Associazione***

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto a fini sportivi, nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 20. *Norme di rinvio e completezza dello Statuto***

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti; saranno applicate le disposizioni vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche ed, in mancanza di queste ultime specifiche norme, le disposizioni in materia di associazioni non lucrative, nonché le norme e direttive del Coni e della Federazione Italiana Golf, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione od iscrizione nei registri di appartenenza.

Il Presidente Dell'associazione

Sig. Montanari Paolo

Cento (Fe) lì 24 Aprile 2010